



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO COMUNALE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23/04/2026

Articolo 1 -Ambito di applicazione

L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e di tutte le componenti della comunità, alla vita delle istituzioni comunali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile della popolazione di Rivoli attraverso:

- il riconoscimento delle forme di democrazia diretta, dell'associazionismo e del volontariato;
- l'istituzione di sedi di confronto costanti e periodiche tra amministratori e cittadini;
- la costruzione di strumenti di comunicazione e informazione sulle scelte operate dall'Amministrazione comunale.

Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra l'Amministrazione comunale ed i Comitati di quartiere, in attuazione dello Statuto comunale e in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo stesso.

Articolo 2 – Comitato di Quartiere definizione e funzioni

Il Comitato di quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel quartiere o che sono impegnati nell'ambito di associazioni, di organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti, anche non formalmente costituite.

Il Comitato di quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel quartiere.

Il Comitato di quartiere promuove forme di collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato e con tutte le forme ed espressione di interessi di comitati, comunità aggregate su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

Il territorio comunale è suddiviso in 11 Quartieri, la cui delimitazione e popolazione sono riportate nelle planimetrie depositate presso l'Ufficio Quartieri.

I Quartieri sono così denominati:

- I BASTIONI
- BORGO NUOVO
- BORGO URIOLA
- BRUERE
- CENTRO STORICO - S. MARTINO
- FRATELLI CERVI
- MAIASCO
- REPUBBLICA
- POSTA VECCHIA
- SAN PAOLO
- TETTI NEIROTTI

I Comitati di quartiere sono enti di diritto privato, senza scopo di lucro, dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, fondati sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini, ai quali l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario nella promozione della partecipazione democratica.

Il Comitato di quartiere svolge un ruolo propositivo e consultivo mediante:

- la collaborazione ed il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e delle esigenze per il miglioramento della qualità della vita della comunità;
- la raccolta ed elaborazione delle esigenze, problematiche e potenzialità espresse dal territorio;
- l'informazione e l'orientamento dei cittadini e delle realtà territoriali verso le risorse, i servizi e le opportunità offerte dal Comune di Rivoli;
- l'invio di richieste e proposte di rilevante interesse per la comunità agli organi comunali competenti relativamente agli atti programmatori che investono il territorio del quartiere, con una tempistica utile a garantire una reale incidenza sulle programmazioni in essere;

- la promozione della più ampia collaborazione con i cittadini e gli enti del Terzo settore incentivando attività che possano rafforzare il senso di appartenenza e di comunità e interventi di cura e di tutela dei beni comuni (aree verdi, edifici pubblici, ambiente...);
- la promozione di iniziative di solidarietà, di volontariato sociale, di salvaguardia e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali e/o dell'ambiente, di integrazione dei cittadini stranieri;
- il supporto all'Amministrazione nella gestione delle cerimonie istituzionale e nella co-organizzazione di eventi nel quartiere stesso.

Il Comitato di Quartiere:

- entro il 30 novembre di ogni anno predispone e presenta all'Amministrazione comunale un programma delle attività dell'anno successivo, inviandolo all'ufficio competente del Comune;
- entro il 30 giugno di ogni anno predispone e deposita in Comune, all'ufficio competente, il bilancio consuntivo delle attività relativo all'anno precedente;
- raccoglie ed integra le proposte di Associazioni e/o organizzazioni di volontariato che svolgano attività aventi fini di pubblico interesse.

Il Comune, ricevuti i programmi dei Comitati al fine di validarli con atto della Giunta comunale, verifica la loro compatibilità, coordina il calendario degli eventi più significativi ed eventualmente concorda l'integrazione con ulteriori iniziative ed attività anche promuovendo il coinvolgimento di altre realtà associative.

Il Comitato di quartiere cura la realizzazione del programma anche avvalendosi dell'attività di associazioni e/o di organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali, consentendo l'utilizzo dei propri spazi per tutte le attività che si svolgono a titolo gratuito per i cittadini.

Il programma, la relazione annuale e il rendiconto sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 3 - Partecipazione all'attività amministrativa – Patti di collaborazione

Il Comitato di Quartiere:

- formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per l'emanazione di provvedimenti di interesse generale; a tal fine ai Consigli di Quartiere sono trasmesse le informazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni;
- interviene nei processi di coprogettazione e rigenerazione urbana nonché nei processi di formulazione dei patti di collaborazione;
- esamina i problemi di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico- sanitario del proprio territorio e ne indica eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
- collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
- promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione, all'indagine e alla ricerca della soluzione di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività;
- promuove e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti e al verde pubblico;
- collabora con gli organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale;
- promuove la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato.

Il Comitato di Quartiere costituisce il luogo di prima attivazione della collaborazione fattiva dei cittadini e degli enti del territorio per la cura dei beni comuni e della comunità attraverso la manifestazione di proposte progettuali (proposte di collaborazione) che prevedono la progettazione condivisa e la co-gestione di interventi e servizi.

Il processo prevede:

- ✓ ascolto e condivisione delle finalità, discussione e decisione interna al Comitato sul progetto che sarà presentato all'Amministrazione a cui compete la relativa approvazione;
- ✓ quantificazione delle risorse da destinare al progetto/patto;
- ✓ ufficializzazione e pubblicità informativa degli impegni assunti;
- ✓ realizzazione degli interventi a cura dei promotori, supervisione delle attività poste in essere a cura del Presidente di Quartiere e degli uffici comunali competenti.

Ai Presidenti dei Comitati di quartiere sono comunicati data ed ordine del giorno della convocazione dei Consigli comunali.

Articolo 4 - Elezione dei Comitati di quartiere

L'elezione del Comitato di quartiere avviene ogni tre anni in un'unica tornata elettorale su tutto il territorio cittadino.

La data di svolgimento delle elezioni viene fissata dal Sindaco, sentito il Coordinamento dei Comitati di quartiere, almeno sessanta giorni prima dalla scadenza del triennio e, di norma, entro il mese successivo alla scadenza stessa. Qualora nell'anno sia previsto lo svolgimento di elezioni amministrative, regionali, nazionali o europee, l'elezione dei Comitati di quartiere dovrà svolgersi a distanza di almeno sessanta giorni dalle predette consultazioni elettorali.

Il Comitato di quartiere uscente è tenuto a chiudere l'esercizio sociale con la redazione, approvazione e deposito del bilancio.

L'Ufficio comunale competente cura l'organizzazione generale della consultazione. I Comitati di quartiere uscenti provvedono alle attività concrete che consentono l'espletamento della consultazione.

La commissione elettorale deve pubblicizzare le elezioni almeno venti giorni prima, raccogliere le candidature, verificarne l'ammissibilità e renderle pubbliche almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Deve inoltre allestire il seggio e fornire agli scrutatori il materiale necessario per le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti. Ogni seggio elettorale è composto da 3 (tre) cittadini (non candidati) estratti a sorte tra coloro che si dichiarano disponibili, a cura del Comitato uscente.

Ogni Comitato di Quartiere elegge regolarmente i componenti del Direttivo, i quali nominano al proprio interno il Presidente e fino ad un massimo di due Vicepresidenti. Ciascun Direttivo deve individuare una rappresentanza di cittadini giovani i quali potranno partecipare alle riunioni del Comitato.

Hanno diritto al voto per l'elezione dei componenti del Direttivo i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni alla data delle elezioni.

Possono candidarsi i cittadini maggiorenni residenti nel quartiere e, nella misura non superiore al 20% dei componenti del Direttivo, anche i cittadini maggiorenni non residenti nel quartiere e/o nel Comune, purché operanti nel quartiere.

Non può essere eletto componente del Comitato di quartiere:

- il Sindaco o l'Assessore o il Consigliere comunale nel Comune di Rivoli;
- i dipendenti del Comune di Rivoli;
- chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Rivoli;
- il titolare di specifici incarichi direttivi (Segretario, Vice Segretario, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere) di partito politico;
- l'amministratore/consigliere della Città metropolitana o della Regione, il parlamentare, l'amministratore di aziende partecipate o controllate dal Comune di Rivoli.

Sono altresì cause di ineleggibilità:

- avere un debito verso il Comune come persona fisica o come Presidente o componente di un organo direttivo di associazione, ente o ditta;
- essere risultato destinatario di un provvedimento di revoca;
- non aver ottemperato, quale Presidente o componente di un organo direttivo di un Comitato di quartiere, agli adempimenti previsti dal presente regolamento nonostante sollecitazione da parte degli uffici comunali competenti;
- aver partecipato quale componente di un Comitato di quartiere alla decisione di effettuare spese straordinarie negli ultimi sei mesi del mandato, senza aver acquisito l'autorizzazione del Comune.

I Presidenti dei Comitati di Quartiere che intendano candidarsi alle elezioni politiche o amministrative devono dimettersi dalla carica almeno sei mesi prima della data delle consultazioni.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata e deliberata dal Direttivo in carica.

L'organo di coordinamento dei Comitati è il "Coordinamento dei Comitati di Quartiere", composto dai Presidenti o loro delegati. Il Coordinamento adotta un regolamento proprio interno che ne disciplina il funzionamento e prevede l'elezione di un Presidente e un Vicepresidente.

Il Direttivo deve essere costituito da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 e 11. In sede di elezione, ciascun votante può esprimere preferenze per un numero massimo di candidati pari a:

- 2 candidati per Direttivi di 5 membri;
- 3 candidati per Direttivi di 7 membri;
- 4 candidati per Direttivi di 9 membri;
- 5 candidati per Direttivi di 11 membri.

L'elezione avviene con votazione segreta su liste nominative di candidati inseriti in ordine alfabetico.

Ogni lista deve comprendere un numero minimo di candidati pari a 5 (cinque) indicando i due candidati che, in caso di dimissioni o decadenza dei componenti del Comitato, potranno subentrare per il tempo residuo del mandato. Nella formazione delle liste di candidati, devono essere assicurati per quanto possibile entrambi i generi. Per ogni candidato è ammessa la candidatura in una sola lista.

Le liste sono presentate da uno dei candidati al protocollo del Comune entro il 30° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni.

La dichiarazione di presentazione della lista, firmata da tutti i candidati deve contenere:

- il nome della lista;
- la dichiarazione di volontà di gestire un Centro d'incontro;
- l'impegno a redigere o modificare lo Statuto in coerenza con il presente regolamento;
- l'impegno a devolvere, al termine del mandato, il conto corrente bancario o le somme depositate sul conto al successivo Comitato di quartiere;
- l'indicazione dei due candidati che subentreranno ai cessati nel triennio;
- l'elenco della documentazione allegata.

Alla dichiarazione di presentazione della lista dovranno essere allegati:

- le dichiarazioni autenticate, allegando copia del documento d'identità in corso di validità, con le quali ciascun candidato accetta la candidatura, dichiara di non essere candidato in altre liste e di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui sopra del presente regolamento;
- la dichiarazione di impegno alla gestione delle risorse secondo buona fede e a non effettuare negli ultimi sei mesi di mandato spese straordinarie, non autorizzate dal Comune;
- il programma delle attività e delle iniziative che i candidati intendono promuovere nel quartiere nei tre anni successivi;
- un curriculum di presentazione di ciascun candidato.

Il Responsabile del Procedimento acquisisce d'ufficio il certificato di iscrizione nell'anagrafe comunale dei candidati e rimette tutta la documentazione alla Commissione tecnica tenuta all'esame delle liste.

La Commissione tecnica per l'elezione dei Comitati di quartiere è composta dal Dirigente responsabile della direzione competente o suo delegato che la presiede; da due componenti nominati dallo stesso e da un segretario scelto tra il personale del servizio preposto.

La Commissione tecnica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, effettua le seguenti operazioni:

- accerta la data di presentazione delle candidature secondo l'ordine di presentazione;

- verifica la condizione di residente nel quartiere dei candidati;
- verifica la regolarità delle candidature singole e delle liste.

In particolare verranno controllati:

- a) la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature nonché la documentazione anagrafica dei candidati;
- b) l'unicità della candidatura;
- c) la posizione debitoria verso il Comune di ciascun candidato.

Qualora la Commissione riscontri la posizione debitoria verso il Comune di un candidato assegna un termine perentorio di cinque giorni lavorativi per il pagamento integrale del debito o per la sostituzione del candidato. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige un verbale che, sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco.

Le liste dei candidati, dovranno essere pubblicate sul sito del Comune e affisse sugli appositi spazi del quartiere entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Viene eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.

L'elezione del Comitato è valida se, per ciascun quartiere, hanno partecipato alla votazione almeno il 2% (due per cento) degli aventi diritto al voto residenti nel quartiere stesso.

Al termine delle votazioni, viene redatta una graduatoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più giovane. I candidati con il maggior numero di voti entrano a far parte del Direttivo. In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo non eletto in graduatoria. Se la graduatoria è esaurita e non è possibile mantenere almeno la metà più uno dei membri previsti, si procede a nuove elezioni.

Per garantire decisioni a maggioranza, il numero dei componenti del Direttivo è stabilito in modo dispari. Tuttavia, può accadere che, per assenze o impedimenti, il Direttivo si riunisca con un numero pari di presenti. In tali casi, qualora si verifichi una parità di voti, il voto del Presidente assume valore doppio e risulta determinante ai fini della deliberazione.

Articolo 5 – Adeguamento dello Statuto

Ciascun Comitato di Quartiere dovrà adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del presente Regolamento, modificando o eliminando le norme in contrasto.

Si demanda al Coordinamento quartiere e all'ufficio competente la stesura di un testo comune a tutti i Comitati.

Art. 6 – Sedi/strumenti/risorse finanziarie per il funzionamento

Il Comune, ove possibile, assegna gratuitamente una sede ai Comitati di Quartiere.

Le sedi assegnate ai Comitati di Quartiere sono stabilite dalla Giunta comunale e assegnate dall'ufficio competente.

L'ingresso e la permanenza nei locali delle sedi sono consentiti a tutti i cittadini.

Le modalità di partecipazione alle attività previste dall'art. 2 sono disciplinate nel rispetto del principio di libero accesso, escludendo qualsiasi obbligo di tesseramento oneroso.

L'accesso è subordinato all'osservanza del presente Regolamento, dello Statuto e/o del Regolamento interno del Comitato di Quartiere.

Chiunque acceda è tenuto a rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali e le destinazioni d'uso degli spazi.

I minori possono accedere alla sede accompagnati da un adulto o previa autorizzazione del Presidente.

Per lo svolgimento di attività specifiche, gli organizzatori previa autorizzazione del Presidente del Comitato

dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni, licenze, concessioni e coperture assicurative previste dalla normativa vigente.

Sono escluse attività di vendita o di promozione commerciale ad eccezione dei distributori di bevande e snack.

È consentita la concessione onerosa dei locali assegnati ai Comitati di Quartiere a privati previo pagamento di contributo forfettario determinato con Deliberazione di Giunta e previa istanza all'Amministrazione comunale da parte del soggetto richiedente e nulla osta del Presidente del Comitato.

Il Comune si fa carico delle spese relative a riscaldamento, energia elettrica, allacciamento internet, acqua e manutenzione straordinaria.

Ai Comitati di Quartiere spettano la cura costante dei locali assegnati, il loro riordino e la pulizia quotidiana, nonché la copertura delle spese relative alla manutenzione ordinaria, al fine di garantirne il buon stato e la piena funzionalità.

Il Comune di Rivoli a seguito dell'assegnazione della sede al Comitato sottoscrive con il Presidente pro tempore una convenzione che disciplina l'utilizzo e i rapporti da essa derivanti.

Ai Comitati di Quartieri possono essere concessi gratuitamente in uso temporaneo altri beni comunali quali impianti, attrezzature, arredi e, su indicazione della Giunta Comunale, anche impianti sportivi di libero accesso, senza oneri e/o responsabilità in capo al Comune di Rivoli.

In sede di approvazione del bilancio di previsione, l'Amministrazione può stanziare ai Comitati di Quartiere, previa consultazione con il Coordinamento e compatibilmente con le risorse disponibili, una somma a titolo di contributo per

lo svolgimento di attività di interesse pubblico a titolo gratuito aperte alla cittadinanza. La ripartizione del fondo avviene secondo i criteri predeterminati dalla Giunta comunale a inizio anno.

Articolo 7 – Concessione onerosa degli spazi

La concessione onerosa temporanea e precaria a terzi soggetti degli spazi assegnati ai Comitati di Quartiere disciplinata dal vigente regolamento, sarà valutata dal Direttivo in base a una scala di priorità fondata su criteri qualitativi legati al le finalità dell'iniziativa proposta e alla natura del soggetto richiedente.

Le priorità sono così definite (dal livello più alto al più basso):

Priorità massima – Livello A

Associazioni, gruppi informali o soggetti che:

- ✓ operano a favore di persone in situazione di fragilità (es. disabilità, marginalità sociale, povertà, anziani, minori a rischio, ecc.);
- ✓ promuovono iniziative gratuite e aperte alla cittadinanza con chiari obiettivi di utilità sociale;
- ✓ hanno sede od operano stabilmente nel territorio del Comune.

Alta priorità – Livello B

Associazioni, gruppi informali o soggetti che:

- ✓ propongono attività a carattere culturale, educativo, ambientale o di promozione del volontariato.
- ✓ operano in ambito no profit.
- ✓ coinvolgono attivamente i cittadini del quartiere, anche con forme di partecipazione o coprogettazione.

Priorità media – Livello C

Associazioni, gruppi informali o soggetti che:

- ✓ svolgono attività di carattere formativo, artistico o ricreativo aperte alla comunità, ma che prevedono forme di rimborso spese o contributi di partecipazione.

Priorità bassa – Livello D

Associazioni, gruppi informali o soggetti che:

- ✓ propongono attività a carattere privato o commerciale, non gratuite e senza finalità sociale diretta.
- ✓ svolgono eventi o incontri chiusi al pubblico o rivolti a un pubblico selezionato. In caso di richieste concorrenti, sarà data ulteriore priorità a:

- iniziative che prevedano il coinvolgimento attivo dei residenti.
- progetti intergenerazionali o interculturali.
- attività con una continuità nel tempo o che si inseriscono in una programmazione regolare.
- soggetti che dimostrano una collaborazione attiva con il Comitato di Quartiere o con altre realtà locali.

In questo caso l'ente assegnatario assume tutte le responsabilità previste dal presente Regolamento e, oltre al rispetto di quanto disposto dalle leggi, si impegna al rispetto dei regolamenti interni relativi all'utilizzo della struttura.

L'ente assegnatario non può cedere a terzi, neppure parzialmente, la concessione, né concedere i locali in locazione, comodato o altro titolo.

La sede non può essere utilizzata come sede stabile di partiti politici e/o

associazioni. Il Comitato di quartiere dovrà rendere pubblico l'orario di utilizzo dei

locali.

Il Presidente pro-tempore del Comitato di Quartiere è nominato custode dei locali e dei beni in esso contenuti.

Il Comitato di Quartiere è responsabile per eventuali danni cagionati alle strutture di proprietà comunale, esclusi atti dolosi o vandalici.

I locali devono essere utilizzati nel rispetto delle norme in materia sanitaria, prevenzione incendi, antinfortunistica.

Deve essere sempre rispettato il numero massimo di affollamento dei locali che non deve superare le unità previste dall'informativa redatta del Responsabile della sicurezza del Comune di Rivoli, ai sensi della normativa in vigore in materia di prevenzione e vigilanza antincendi.

Il Presidente pro-tempore del Comitato di Quartiere è comunque responsabile e pertanto assume a tutti gli effetti le competenze di controllo e verifica del corretto utilizzo dei locali.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, il Presidente ha l'obbligo di assicurare la trasmissione all'Ufficio Quartieri del rendiconto economico annuale e della relazione delle attività svolte, che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Art. 8 – Norme di rinvio

Si applicano al Comitato di quartiere le disposizioni del codice e delle leggi civili e le altre disposizioni di legge, compatibili con i fini propri del Comitato.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del TUEL.

L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le norme regolamentari previgenti in materia di funzionamento dei Comitati di Quartiere e di ogni altra diversa e contrastante norma regolamentare o atto a valenza regolamentare.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rivoli, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni Generali/Atti Generali/Atti amministrativi generali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.